

Edizione di martedì 3 Novembre 2020

CASI OPERATIVI

Contratto di sale and lease back: quando è illecito?
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Decreto Ristori: credito d'imposta locazioni esteso a ottobre, novembre e dicembre
di **Debora Reverberi**

CRISI D'IMPRESA

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – III° parte
di **Francesca Dal Porto**

AGEVOLAZIONI

Sismabonus acquisti: i chiarimenti dell'Agenzia in una nuova risposta ad interpello
di **Sergio Pellegrino**

CONTENZIOSO

Fallimento del contribuente e interruzione del processo
di **Lucia Recchioni**

CASI OPERATIVI

Contratto di sale and lease back: quando è illecito?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE AL TEMPO DEL COVID

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il contratto di “sale and lease back” può essere in alcuni casi riqualificato come un contratto di vendita con funzione di garanzia lesivo del divieto di patto commissorio. In quali casi si verifica tale evenienza?

Il contratto di *lease back* è un particolare negozio con il quale un soggetto, detto venditore-utilizzatore, cede la proprietà di un bene ad un altro contraente, detto acquirente-concedente, il quale paga il relativo prezzo e contestualmente “retrocede” in locazione finanziaria il bene ceduto al venditore, a fronte di un corrispettivo periodico.

La particolare struttura del contratto, ottenuto come combinazione di un contratto di vendita e di un contratto di leasing finanziario, assicura al venditore il mantenimento della detenzione del bene e la possibilità, al termine del periodo di concessione, di riottenere la piena titolarità del bene mediante il pagamento di un prezzo di riscatto prefissato.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Decreto Ristori: credito d'imposta locazioni esteso a ottobre, novembre e dicembre

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

LA VALUTAZIONE D'AZIENDA: BUSINESS PLAN E PROBLEMI OPERATIVI SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito delle misure di sostegno ai settori produttivi le cui attività sono interessate dalle restrizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dal [D.P.C.M. 24.10.2020](#), è stato **riproposto il credito d'imposta per canoni di locazione commerciali e d'affitto d'azienda** originariamente **istituito dall'articolo 28 D.L. 34/2020** (c.d. "Decreto Rilancio").

L'agevolazione viene reintrodotta dall'[articolo 8 D.L. 137/2020](#) (c.d. Decreto Ristori), pubblicato in GU del 28.10.2020 alla serie generale n.269, con le seguenti **principali caratteristiche**:

- si applica alle sole imprese operanti **nei settori indicati all'allegato 1 annesso al Decreto**;
- è dovuta **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta precedente**;
- spetta per i **canoni locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**.

Ambito applicativo soggettivo

La *ratio legis* è quella di offrire **ristoro ai settori economici, che hanno subito limitazioni o sospensioni nell'esercizio della propria attività** dalle misure disposte dal [D.P.C.M. 24.10.2020](#) a tutela della salute dei cittadini.

Conseguentemente il credito d'imposta locazioni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre **spetta alle imprese operanti nei settori di seguito riportati**, nel caso in cui esercitino l'attività in uno o più immobili in dipendenza di un **contratto di locazione commerciale o d'affitto d'azienda**:

Attività economica

Altri trasporti terrestri di passeggeri
Servizi di alloggio

Servizi di ristorazione

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi e di proiezione cinematografica

Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

Organizzazione di convegni e fiere

Altra formazione culturale

Attività creative, artistiche e di intrattenimento

Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)

Attività sportive

Attività ricreative e di divertimento

Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.

Servizi dei centri per il benessere fisico

Codici Ateco

49.32.10-49.32.20-49.39.01

55.10.00-55.20.10-55.20.20-55.20.30-55.20.40-55.20.51-55.20.52-55.30.00

56.10.11-56.10.12-56.10.30-56.10.41-56.10.42-56.10.50-56.21.00-56.30.00

59.13.00-59.14.00

74.90.94

77.39.94

79.90.11-79.90.19-79.90.20

82.30.00

85.52.09

90.01.01-90.01.09-90.02.01-90.02.09-90.03.09-90.04.00

92.00.09

93.11.10-93.11.20-93.11.30-93.11.90-93.12.00-93.13.00-93.19.10-93.19.99

93.21.00-93.29.10-93.29.30-93.29.90

94.99.20-94.99.90

96.04.10-96.04.20-96.09.05

Per i **gestori delle attività sopra elencate che sono invece proprietari degli immobili in cui è esercitata l'attività**, l'[articolo 9 D.L. 137/2020](#) (c.d. Decreto Ristori) prevede **la cancellazione della seconda rata Imu**, dovuta nel mese di dicembre 2020, **concernente sia gli immobili, sia le relative pertinenze**.

Condizioni di accesso all'agevolazione

Le condizioni di accesso all'agevolazione consistono esclusivamente in un **calo del fatturato o dei corrispettivi** di ciascun mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre 2020) di **almeno il 50% rispetto al medesimo mese del periodo d'imposta precedente**.

Non sussistono limitazioni al volume dei ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente per i soggetti interessati dall'estensione del credito d'imposta, parimenti a quanto previsto dalla normativa per le strutture turistico-ricettive.

Resta valida la disposizione introdotta durante l'iter di conversione in Legge del Decreto

Rilancio, al comma 5, dell'[articolo 28 D.L. 34/2020](#): *“il credito d'imposta **spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019** nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”*.

Quantificazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è calcolato sui **canoni dovuti e versati per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**.

Dal fascicolo all'iter di conversione in Legge del D.L. 137/2020 emerge la facoltà, **relativamente al solo canone di dicembre, di effettuare il versamento nell'anno 2021**, restando impregiudicata la spettanza del credito d'imposta.

L'aliquota del credito d'imposta, in continuità con la disciplina dell'[articolo 28 D.L. 34/2020](#), varia in funzione del contratto in dipendenza del quale l'immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:

- **in caso di contratti di locazione, locazione operativa (esclusi secondo la [circolare AdE 14/E/2020](#) i leasing finanziari) e concessione di immobili** spetta un credito d'imposta pari al **60 % del canone mensile versato**;
- **in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse, inclusi i contratti di *coworking*, o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività d'impresa o lavoro autonomo, spetta un credito d'imposta pari al **30% del canone mensile versato**.

Per gli aspetti non disciplinati dal Decreto Ristori l'[articolo 8 D.L. 137/2020](#) prevede espressamente **l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'[articolo 28 D.L. 34/2020](#)**, convertito con modificazioni dalla **L. 77/2020**.

CRISI D'IMPRESA

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – III° parte

di **Francesca Dal Porto**



Con il presente contributo si intende continuare la **disamina dei [precedenti interventi](#)** volti a ripercorrere i contenuti principali dello **schema di decreto correttivo al Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza**, approvato preliminarmente il **13 febbraio scorso** e sottoposto alle Camere il 28 maggio 2020, in attesa della **versione definitiva approvata il 18 ottobre scorso**.

Dopo essersi soffermati sulla revisione:

- di **alcune definizioni**;
- di **alcune soglie dimensionali** oltre le quali scatta l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati;
- di **alcuni meccanismi all'interno dell'Ocri** e del collegio di esperti;
- delle **modalità di accesso alle procedure** di regolazione della crisi e dell'insolvenza,
- degli **obblighi del debitore che chiede l'accesso** a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza,
- dei **contenuti degli elenchi nominativi dei creditori** e di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore;
- dei **procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale e di accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione**;

con il presente elaborato, si vuole proseguire nell'analisi.

In particolare, il correttivo interviene anche sulle **misure cautelari e protettive** di cui all'[articolo 54 CCII](#). Gli originari **commi 4 e 5** sono stati **unificati nel comma 4**, in modo da chiarire che il procedimento di cui all'articolo 54 si riferisce unicamente alla **richiesta di misure protettive** o dei provvedimenti necessari per **condurre a termine le trattative in corso**, nell'ambito delle procedure di allerta.

Il nuovo [comma 5](#) dell'articolo 54 CCII stabilisce che le misure protettive conservano efficacia anche se il debitore, che aveva intenzione di presentare una **domanda di omologazione degli**

accordi di ristrutturazione, si trovi invece a presentare una **domanda di apertura del concordato preventivo** o una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, in luogo della proposta di concordato preventivo. L'originario **comma 6** dell'articolo 54 CCII non considerava tale ultima ipotesi.

Il correttivo contiene modifiche rilevanti anche in relazione allo strumento di regolazione della crisi rappresentato dagli **accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento** di cui all'[articolo 56 CCII](#). Trattasi di uno **strumento negoziale stragiudiziale non soggetto ad omologazione**.

Il correttivo amplia il contenuto del piano sottostante agli accordi. Lo stesso, infatti, dovrà contenere, oltre a quanto già previsto, anche:

- l'**elenco dei creditori estranei all'accordo**, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza,
- il **piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario**.

L'aggiunta della prima informazione serve evidentemente a **facilitare il controllo e la verifica di fattibilità** del piano da parte dei creditori aderenti ed eventualmente da parte dell'Autorità giudiziaria cui è demandato il compito di valutare l'eventuale **azione revocatoria**.

La **seconda informazione richiesta** serve per valutare in modo più efficace le ipotesi poste a fondamento del piano e quindi anche la **bontà dell'attestazione che lo accompagna**.

Il nuovo [comma 4](#) dell'**articolo 56 CCII** prevede infine che il piano, l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possano essere **pubblicati nel registro delle imprese**, su richiesta del debitore.

Il correttivo interviene anche sullo strumento negoziale stragiudiziale rappresentato dagli **accordi di ristrutturazione dei debiti** di cui all'[articolo 57 CCII](#). In particolare, è stato soppresso nel **comma 4** il riferimento alla "**fattibilità giuridica**" come elemento di valutazione, oltreché di quella economica, da parte del **professionista indipendente chiamato ad attestare il piano**. Le valutazioni sulla fattibilità giuridica esulano dall'analisi del professionista e devono essere demandate al **Tribunale competente**.

In relazione all'istituto degli **accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa** di cui all'[articolo 61 CCII](#), il correttivo ha **eliminato la previsione secondo la quale i creditori devono essere soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale**.

In materia di **transazione fiscale e accordi sui crediti contributivi** di cui all'[articolo 63 CCII](#), il correttivo esplicita con chiarezza i possibili contenuti della transazione, nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli [articoli 57, 60 e 61](#): il debitore può proporre il **pagamento, parziale o anche dilazionato**, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli

enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

Con tale modifica i contenuti dell'istituto acquistano maggiore chiarezza e si avvicinano a quanto previsto dall'[articolo 88 CCII](#), in materia di **trattamento dei crediti tributari e contributivi**, nell'ambito del **concordato preventivo**.

Il correttivo prevede poi tutta una serie di modifiche che intervengono sulle **norme relative alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento**, ad oggi disciplinate dalla **L. 3/2012**.

L'[articolo 67 CCII](#), che disciplina la **procedura di ristrutturazione dei debiti** (riservata al consumatore), nella nuova versione proposta prevede che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore possa considerare **non solo il soddisfacimento parziale ma anche differenziato dei creditori**.

L'[articolo 68 CCII](#) è stato rettificato nel senso di precisare che, nel caso in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un Occ, nella scelta del professionista cui affidare le funzioni del suddetto organismo devono essere preferiti gli **iscritti nell'albo dei gestori della crisi** di cui al **D.M. 24.09.2014 n. 2020**.

Nell'[articolo 70 CCII](#), che disciplina l'**omologazione del piano del consumatore**, è precisato che, al fine di **evitare incertezze interpretative**, tra le misure che il giudice può adottare per conservare l'integrità del patrimonio vi può essere anche il **divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione**, se non previamente autorizzati.

L'[articolo 71 CCII](#), relativo all'**esecuzione del piano**, è stato riformulato integralmente. Il nuovo **comma 1**, allo scopo di garantire trasparenza all'attività liquidatoria, prevede che le vendite e le cessioni abbiano luogo tramite **procedure competitive**, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime condivise con l'organismo, ed assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Nei commi successivi, è stato recuperato il disposto dell'[articolo 13, commi 3 e 4, L. 3/2012](#), al fine sia di attribuire **effetto purgativo alle vendite**, consentendo la cancellazione dei vincoli esistenti sui beni liquidati in esecuzione del piano, sia di garantire che, in mancanza di spossessamento, i **creditori concorrenti non siano pregiudicati da atti o pagamenti posti in essere dal debitore in violazione del piano**.

Il correttivo interviene anche sulla **disciplina del concordato minore** e, in particolare, sull'[articolo 74 CCII](#) prevedendo l'**obbligatorietà della formazione delle classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi**.

Il nuovo [comma 1](#) dell'**articolo 79 CCII** prevede che, quando sono previste diverse classi di creditori, il **concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è**

raggiunta anche nel maggior numero di classi. Il nuovo [comma 2](#) completa la disciplina delle ipotesi di esclusione dal voto di quanti si trovino in situazione, accertata o presunta, di conflitto di interessi.

Nell'ambito dell'[articolo 80 CCII](#), il correttivo ha precisato che il giudice omologa altresì il concordato minore **anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria** o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale previste.

In materia di **esecuzione del concordato minore**, l'[articolo 81 CCII](#) presenta modifiche analoghe a quelle previste per l'[articolo 71 CCII](#) e sopra riepilogate.

AGEVOLAZIONI

Sismabonus acquisti: i chiarimenti dell'Agenzia in una nuova risposta ad interpello

di Sergio Pellegrino



Con la [risposta all'istanza di interpello numero 515](#), pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle Entrate, viene analizzata l'applicazione del cosiddetto **sismabonus acquisti**, fattispecie disciplinata dall'[articolo 16, comma 1-septies, del D.L. 63/2013](#), in un'operazione piuttosto articolata.

La società istante è una **società di costruzione di immobili civili**, che ha acquistato un **fabbricato** in un **Comune in zona sismica 3** con l'intenzione di **demolirlo e ricostruirlo**, realizzando **due edifici distinti**, ritenendo che questa possibilità sia riconosciuta dalla disposizione del [comma 1-septies](#), nel momento in cui fa riferimento alla *“demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, **anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente**, ove le norme urbanistiche vigenti consentono tale aumento”*.

Nella soluzione interpretativa prospettata, la società istante ritiene che gli acquirenti di tutte le unità immobiliari **costruite entro il 31 dicembre 2021**, ma vendute entro i successivi 18 mesi, come richiede la norma, possono fruire della **detrazione “potenziata” al 110%** sul **massimale di euro 96.000**.

Inoltre, spetterà la possibilità di beneficiare della **detrazione autonoma** in relazione alla spesa sostenuta per la **costruzione del garage**, così come la possibilità di godere della detrazione **bonus mobili**, essendo l'operazione di demolizione e ricostruzione da assimilare ad una ristrutturazione.

Nell'analizzare la problematica, l'Agenzia delle Entrate evidenzia la possibilità di applicare la detrazione del 110% anche alle **spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette case antisismiche**, in virtù dell'esplicito richiamo che il **quarto comma dell'articolo 119 del Decreto Rilancio** fa all'intera disciplina del **sismabonus**, prevedendo la disposizione che *“Per gli*

*interventi di cui ai commi da 1-bis a **1-septies** dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021".*

Inoltre, anziché fruire della **detrazione**, gli acquirenti potranno, sulla base di quanto previsto dall'[articolo 121 del Decreto Rilancio](#), **optare** per lo **sconto in fattura** piuttosto che per la **cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante**.

Venendo alla fattispecie in esame, l'Agenzia evidenzia innanzitutto come la **fruizione della detrazione** richieda però che l'**atto d'acquisto delle unità immobiliari venga perfezionato entro il 31 dicembre 2021**: non è quindi sufficiente che i lavori vengano completati entro tale data, e la cessione venga effettuata nei 18 mesi successivi, poiché la disciplina del *sismabonus* si applica alle **spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo alla **variazione volumetrica**, e alla possibilità di considerare ricompreso in tale ambito il **secondo edificio**, l'Agenzia si rimette, evidentemente, alle **valutazioni di natura tecnica da parte dell'organo competente in tema di classificazioni urbanistiche** (Comune o altro ente territoriale).

Viene quindi affrontata la tematica della spettanza della **detrazione autonoma** per la **realizzazione dei box auto**.

Qui l'Agenzia mette in risalto come **non spetti** agli acquirenti un'**ulteriore specifica detrazione**: la **detrazione del comma 1-septies deve essere calcolata**, nel rispetto del limite di spesa di 96.000 euro, sul prezzo risultante dall'atto di compravendita, **considerando unitariamente l'immobile principale e la pertinenza**, anche se questa è accatastata separatamente.

Con riferimento, invece, alla possibilità di fruire del **bonus mobili**, tenendo conto del fatto che l'agevolazione in questione compete ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'[articolo 16-bis del Tuir](#), l'Agenzia conclude circa la sua applicabilità anche nel caso di specie, tenendo conto del fatto che **gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico trovano la loro disciplina generale di riferimento proprio nell'ambito della disposizione in questione**.

Infine, viene esaminata la possibilità per una **società immobiliare** di fruire della detrazione del [comma 1-septies](#) dell'articolo 16 per l'**acquisto di unità abitative da destinare alla locazione**.

Tale possibilità va sicuramente riconosciuta, anche alla luce di quanto l'Agenzia delle Entrate ha affermato nella [risoluzione 34/E del 2020](#), che ha "sdoganato" il **riconoscimento di ecobonus e sismabonus per gli interventi fatti da parte delle imprese sugli immobili, a prescindere dalla loro destinazione** (superando, uniformandosi alla giurisprudenza consolidata della corte di cassazione, l'orientamento precedente).

Naturalmente la detrazione spetterà nella misura “ordinaria” del 75% o dell’85%, non potendosi applicare la versione “potenziata” dall’[articolo 119](#) del Decreto Rilancio, che non vede tra i suoi destinatari i soggetti titolari di reddito d’impresa.

CONTENZIOSO

Fallimento del contribuente e interruzione del processo

di **Lucia Recchioni**



Con l'**ordinanza n. 24242**, depositata ieri, **2 novembre**, la Corte di Cassazione è tornata a soffermarsi sugli **effetti processuali della dichiarazione di fallimento della parte**.

Il caso riguardava una **società in liquidazione** che aveva presentato ricorso avverso un **avviso di iscrizione ipotecaria** e risultava **vittoriosa in primo grado** di giudizio.

La **Commissione Tributaria Regionale**, tuttavia, a seguito di appello proposto dall'Ufficio, giungeva a opposte conclusioni, evidenziando invece che, essendo stata **notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria**, ed essendo state altresì ritualmente notificate tutte le **cartelle di pagamento**, la società risultava **decaduta dalla possibilità di presentare doglianze** relative alle **cartelle di pagamento** prodromiche all'iscrizione ipotecaria.

La **Commissione Tributaria Regionale** si pronunciava, però, quando la società era ormai fallita: più precisamente, il ricorso era stato **notificato al contribuente dall'Ufficio in data 18.03.2017** ed era stato iscritto a ruolo il 31.03.2017. La società, invece, era stata **dichiarata fallita il 29.05.2017**.

Essendo la **dichiarazione di fallimento intervenuta** quando **già pendeva il processo tributario**, il processo doveva essere **interrotto**, ai sensi dell'[articolo 40 D.Lgs. 546/1992](#) (che dispone l'interruzione del processo per la **perdita della capacità della parte di stare in giudizio**) e dell'[articolo 43 L.F.](#).

La **Corte di Cassazione**, richiamando l'ormai costante orientamento, ha quindi precisato che *"secondo questa Corte, in tema di interruzione del processo tributario, la **dichiarazione di fallimento della società contribuente appellata, intervenuta prima della costituzione in giudizio, ma in pendenza del termine per la costituzione e per la proposizione dell'eventuale appello incidentale, previsto dagli articoli 23 e 54, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, determina l'interruzione automatica del processo e comporta, laddove la curatela non si sia costituita e l'evento interruttivo non sia stato rilevato dal giudice, l'invalidità delle attività processuali***

eventualmente svolte nella ritenuta contumacia della parte, mentre la successiva fase della prosecuzione è disciplinata dall'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, che prevede la decorrenza del termine sempre dal momento della dichiarazione di interruzione, dovendosi così ritenere che un provvedimento del giudice, dichiarativo dell'evento interruttivo, è sempre necessario ai fini del computo del termine per la riassunzione del giudizio (Cassazione n. 21108 del 2011; analogamente Cassazione n. 12890 del 2020; Cassazione n. 22809 del 20147)".

Alla luce di quanto appena esposto, il ricorso della società fallita è stato quindi **accolto**.

In merito all'esposta vicenda, giova ricordare che l'[articolo 40 D.Lgs. 546/1992](#) dispone l'interruzione del processo, se, **dopo la proposizione del ricorso**, si verifica:

- **il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio per una delle parti** (diversa dall'ufficio tributario) **o del suo legale rappresentante** o la cessazione di tale rappresentanza;
- **la morte, la radiazione o la sospensione dall'albo** o dall'elenco di uno dei difensori incaricati.

L'interruzione avviene soltanto se i fatti appena richiamati accadono **nel periodo di tempo compreso tra la data di notificazione del ricorso** e quella di **chiusura della discussione in pubblica udienza** (o l'ultimo giorno fissato per il deposito di memorie, se la controversia è trattata in camera di consiglio). L'interruzione, inoltre, **opera soltanto in Commissione Tributaria Provinciale o Regionale**, mentre **non può essere interrotto** il procedimento pendente in **Cassazione**.

A differenza della sospensione, che richiede un **apposito provvedimento giudiziale**, l'interruzione non prevede alcun provvedimento, e **il processo si arresta automaticamente**, sicché, ai sensi del successivo [articolo 41](#), l'interruzione è semplicemente **dichiarata dal presidente della sezione con decreto** (o dalla commissione con ordinanza).

Nel caso in cui l'evento interruttivo riguardante la parte o il suo legale rappresentante si manifesti **durante la pendenza del termine per proporre ricorso**, quest'ultimo è **prorogato di sei mesi**.

Con specifico riferimento alle **persone giuridiche e agli enti collettivi**, un primo orientamento riteneva applicabili le richiamate fattispecie anche ai casi di **operazione straordinarie con effetti estintivi**, quali le **fusioni** e le **scissioni**: tale orientamento, tuttavia, risulta oggi ampiamente **superato**, dovendosi ritenere che le operazioni straordinarie costituiscano un **semplice cambiamento organizzativo**, e non un caso di estinzione (**Corte di Cassazione, SS.UU., n. 2637 del 08.02.2006**).

Non comporta, per gli stessi motivi, l'interruzione del processo, la **cessione d'azienda** o il **conferimento**, così come il semplice **cambiamento nella denominazione o la trasformazione societaria**.

Nell'ambito della **liquidazione**, invece, secondo il più recente orientamento, comporta interruzione del processo la **cancellazione della società dal registro delle imprese**.

Con specifico riferimento, infine, al **fallimento**, la giurisprudenza, inizialmente, legava l'interruzione del processo alla **dichiarazione del curatore**: in caso contrario, **il giudizio proseguiva**, ma la sentenza era **opponibile soltanto al fallito** eventualmente tornato *in bonis*, e non al fallimento (**Corte di Cassazione, n. 1588 del 09.02.1993**).

Tale orientamento, tuttavia, deve ritenersi ampiamente **superato**, in considerazione della **specifica previsione introdotta dall'[articolo 43 L.F.](#)**, in forza della quale ***“l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo”***: l'interruzione, dunque, **opera indipendentemente da una dichiarazione del curatore**.